

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI COLLECCHIO  
(Provincia di Parma)



N. ATTO 14 ANNO 2025

SEDUTA DEL 29/04/2025 ORE 18:00

**OGGETTO:            REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE MODIFICHE**

## **ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
AMADASI ELISA	X		LA MARCHINA PAOLO	X	
CAVATORTA RAFFAELLA	X		LAMIO MONIA	X	
DALLATANA ROSSANA	X		MARTINELLI TOMMASO	X	
DALLAVALLE ROBERTO	X		MUTTI ANNA	X	
DELMONTE MARCO	X		RISOLI STEFANO	X	
DEVINCENZI MARIA LUCIA	X		ROSSI GIORGIO	X	
FEDELE FRANCESCANTONIO	X		SAVI SARA		X
GALLI MARISTELLA	X		VERGIATI TOMMASO	X	
GIUFFREDI PAOLA	X		Totale presenti	16	
			Totale assenti		1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Boggi che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Comunale Marco Delmonte assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: =====  
Assessore esterno ANNA GHERARDI: presente

# **OGGETTO:    REGOLAMENTO    PER    L'APPLICAZIONE    DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE MODIFICHE**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che**

- ☐ il comma 1 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 prevede che i Comuni con proprio regolamento possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- ☐ la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- ☐ la legge di Bilancio n. 160/2019 all'art. 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- ☐ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- ☐ con delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

**Richiamato** l'art. 1, comma 777 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di Stabilità 2020) il quale disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;

**Richiamato** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 28/07/2020;

**Richiamata** la Sentenza n° 209 del 12/09/2022 con la quale la Corte Costituzionale interviene dichiarando:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"*, anziché disporre: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del DL 201/2011, successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147/2013;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"*, anziché disporre: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, nella parte in cui si stabilisce: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel*

Copia cartacea di originale digitale

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale

firmato digitalmente da Marco Delmonte e da Dott. Giovanni Boggi

Stampato il giorno 28/05/2025 da GIOVANNA MERUSI.

*territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare".*

**Preso atto che**, per la Corte Costituzionale il riferimento al nucleo familiare non può essere considerato rilevante ai fini della disciplina dell'IMU per l'abitazione principale in quanto determina evidenti contrasti con i principi costituzionali;

**Ritenuto** opportuno, in virtù della citata Sentenza della Corte Costituzionale, aggiornare l'attuale testo dell'art. 12 *"Abitazione Principale"* del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) così come evidenziato nell'Allegato A della presente deliberazione;

**Richiamato** l'art. 10 *"Aliquote e detrazioni"* del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) il quale stabilisce che, per favorire la realizzazione degli accordi di cui alla Legge n. 431/1998, il Comune, può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di Bilancio, aliquote più favorevoli, per i proprietari che concedono in locazione gli immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi

**Richiamato** l'Accordo Territoriale per il Territorio della Provincia di Parma stipulato in data 26/03/2019 In attuazione della Legge 9 dicembre 1998, n.431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**Ritenuto** opportuno inserire, all'interno dell'art. 10, il dettaglio delle tipologie di contratto che possono beneficiare dell'aliquota agevolata, così come evidenziato dell'Allegato A della presente deliberazione, oltre che della riduzione Statale del 25% introdotta dall'art. 1, comma 760 della Legge n. 160/2019 così come evidenziato dell'Allegato A della presente deliberazione;

**Visto** l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**Visto** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente Delmonte passa la parola all'Ass.re La Marchina per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;

**Uditi** gli interventi: del Consigliere Vergiati e della Consiglieria Amadasi;

**Acquisito** il parere del collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Contabile in ordine alla regolarità tecnica;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti di astensione (Fedele, Giuffredi, Lamio, Rossi e Vergiati)  
essendo assente la Consigliera Savi**

**DELIBERA**

- 1) Di approvare le modifiche regolamentari come dettagliate nell'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 2) Di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" così come da **Allegato B** che forma parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
- 3) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 01.01.2026;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione regolamentare sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.**

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Marco Delmonte

Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Boggi



**COMUNE DI COLLECCHIO**  
**Provincia di Parma**

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)*

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
APPROVAZIONE MODIFICHE**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Collecchio, lì 22/04/2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA CONTABILE  
GIOVANNI BOGGI / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI COLLECCHIO**  
**Provincia di Parma**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  
APPROVAZIONE MODIFICHE**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole**.

Collecchio lì, 23/04/2025

AREA SERVIZI FINANZIARI  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Cristina Copelli / ArubaPEC S.p.A.



**COMUNE DI COLLECCHIO**  
**Provincia di Parma**

**Deliberazione del Consiglio Comunale**  
**N. 14**

**DEL 29/04/2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA - APPROVAZIONE MODIFICHE**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo on line del Comune di Collecchio per 15 giorni consecutivi dal 05/05/2025 al 20/05/2025;
- diverrà esecutiva il 30/05/2025 decorsi 10 giorni dalla data di compiuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Collecchio, /i 05/05/2025

**Per il Segretario Generale**  
**L'impiegata delegata**  
GIOVANNA MERUSI / InfoCert S.p.A.